


Ambito Territoriale Ottimale di Lodi

**Regolamento del Servizio Idrico
Integrato**

**Stralcio disposizioni servizio
acquedotto**

approvato dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Lodi il 17/09/2013

aggiornato il 17/02/2015



Regolamento del Servizio Idrico Integrato
dell'ATO di Lodi
(stralcio Acquedotto)

INDICE

<i>INDICE</i>	2
<i>PREMESSE E DEFINIZIONI</i>	3
<i>Art. 1 – Premessa</i>	3
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	3
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	4
<i>Art. 3 – Contratti per la fornitura dell'acqua</i>	4
<i>Art. 4 – Attivazione della fornitura</i>	5
<i>Art. 5 – Durata del contratto e sua disdetta</i>	5
<i>Art. 6 - Voltura</i>	6
<i>Art. 7 – Subentro nel contratto di fornitura</i>	6
<i>Art. 8 – Tipologia di utenza</i>	7
<i>FORNITURE PER USO PUBBLICO</i>	8
<i>Art. 9 – Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico</i>	8
<i>FORNITURE PER USO PRIVATO</i>	8
<i>Art. 10 – Richiesta di allacciamento</i>	8
<i>Art. 11 - Preventivo</i>	9
<i>Art. 12 – Allacciamenti ad uso temporaneo</i>	10
<i>Art. 13 – Prelievi abusivi</i>	10
<i>Art. 14 – Divieto di rivendita dell'acqua</i>	10
<i>Art. 15 – Realizzazione degli impianti e delle reti</i>	10
<i>Art. 16 – Installazione contatore</i>	11
<i>Art. 17 – Custodia del contatore</i>	12
<i>Art. 18 – Verifica di funzionamento del contatore su richiesta dell'utente</i>	13
<i>Art. 19 – Verifica della pressione</i>	13
<i>Art. 20 – Norme per l'esecuzione degli allacciamenti</i>	14
<i>Art. 21 – Utenze antincendio</i>	14
<i>ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE</i>	15
<i>Art. 22 – Lettura del contatore</i>	15
<i>Art. 23 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte</i>	15
<i>Art. 24 – Indennità di ritardato pagamento e morosità</i>	16
<i>Art. 25 – Deposito cauzionale</i>	17
<i>Art. 26 – Addebiti vari</i>	18

Allegati:

A 1) Tariffario

A 2) Disposizioni tecniche

PREMESSE E DEFINIZIONI

Art. 1 – Premessa

Il presente documento costituisce uno stralcio del Regolamento del Servizio Acquedotto in corso di elaborazione, ed è volto a disciplinare e uniformare le principali disposizioni relative al contratto di fornitura, alla tipologia di utenza e alla instaurazione del rapporto di utenza che regolano il servizio acquedotto erogato da SAL srl nell'Ambito Territoriale Ottimale di Lodi.

Considerato che dal 6 dicembre 2011 le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici vengono esercitate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e che tra i compiti affidati all'Autorità vi è l'assunzione di provvedimenti volti ad assicurare la realizzazione di obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, per gli aspetti non disciplinati dal presente atto si rinvia alle relative deliberazioni dell'AEEG.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. AEEG: Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Allacciamento idrico: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.
3. Attivazione: inizio del servizio a seguito della richiesta di apertura di contratto per nuova utenza.
4. Autolettura: rilevazione da parte dell'utente e successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore.
5. Bolletta o documento di fatturazione: documento che il gestore trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi forniti, direttamente o indirettamente.
6. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e una corretta applicazione delle relative tariffe.
7. Deposito cauzionale: somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto.
8. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra.
9. Disattivazione: cessazione del servizio reso all'utente a seguito della disdetta del contratto o di morosità persistente, con la conseguente rimozione o piombatura del contatore.
10. Fornitura per uso privato: erogazione dell'acqua per tutti gli usi che non siano di pubblica utilità.
11. Fornitura per uso pubblico: erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.
12. Gestore: soggetto affidatario della gestione del servizio idrico integrato, e nella fattispecie SAL srl.
13. Lettura del contatore: rilevazione da parte del gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di calcolare i consumi dell'utente.
14. Perdita occulta: tutte le perdite a valle del punto di consegna posizionate in luoghi non direttamente ispezionabili e causate dalla rottura di tubazioni incassate nei muri o interrato o comunque derivati da guasti a manufatti inaccessibili. Non rientrano in questa fattispecie le perdite d'acqua dovute alla rottura del contatore per gelo se quest'ultimo è posto in luogo accessibile all'utente.

15. Portata: quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.
16. Pozzetto o cameretta: alloggiamento normale del contatore e dei rubinetti di intercettazione, di norma interrato, ubicato su proprietà privata in prossimità del confine con la proprietà pubblica.
17. Preso stradale: derivazione di allacciamento dalla condotta principale.
18. Pressione: forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta, misurata in metri di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla.
19. Punto di consegna: è rappresentato in via generale dal contatore o dal rubinetto di intercettazione, posti di norma al limite tra proprietà pubblica e privata. Quando il contatore è posto all'interno della proprietà privata, il punto di consegna è individuato comunque al limite della proprietà pubblica.
20. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di disattivazione o sospensione di cui al presente Regolamento.
21. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni.
22. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura dell'erogazione dell'acqua.
23. Tipologia di utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica.
24. Ufficio d'Ambito: azienda speciale della Provincia di Lodi che organizza, regola e controlla la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento. L'Ufficio d'Ambito di Lodi ha sede in via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi.
25. Unità immobiliare: singola unità abitativa o singola unità in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi, e che comunque è in grado di produrre un reddito autonomo.
26. Utenze raggruppate, o condominiali: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Il titolare del contratto è comunque un'unica persona fisica o giuridica.
27. Utenze singole: utenze nelle quali il contatore serve un'unica unità immobiliare.
28. Vano: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento e il riparo del contatore e dei rubinetti di intercettazione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Contratti per la fornitura dell'acqua

Il servizio acquedotto è fornito dal Gestore solo a edifici esistenti o in corso di realizzazione adibiti ad usi civili, agricoli o industriali, conformi alle vigenti normative urbanistico-edilizie.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula di apposito contratto di fornitura, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

I contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) il contratto per la fornitura dell'acqua a una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più unità immobiliari:
 - nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del

servizio;

- in caso di condomini regolarmente costituiti (utenze raggruppate), sarà sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- c) il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o comunque al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della durata prevista dal relativo titolo edilizio; dovrà essere sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un documento di identità. Il contratto di fornitura non può essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi dovuti per l'allacciamento o per l'avvio del rapporto di utenza previsti dal *Tariffario* (allegato n. 1). Il contratto è valido dal ricevimento del pagamento dell'importo indicato nel preventivo inviato dal Gestore.

E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Gestore ogni modifica, successivamente intervenuta, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie. Le variazioni hanno validità dalla data di protocollo del Gestore. Analoghe variazioni contrattuali possono essere applicate d'ufficio, previa comunicazione all'utente, nel caso in cui sia il Gestore ad accertare le avvenute modifiche.

Art. 4 – Attivazione della fornitura

La domanda di attivazione della fornitura deve essere, in caso di assenza di titolo valido, controfirmata dal proprietario dell'immobile o da suoi aventi causa. Il Gestore può, per motivate ragioni da comunicarsi all'interessato, non dare corso alla richiesta di attivazione senza la preventiva autorizzazione della proprietà o dell'ente preposto nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare l'attivazione. L'utente deve garantire l'accesso al misuratore al personale incaricato dal Gestore, il quale comunica la data e l'ora in cui il personale procederà all'attivazione dell'utenza. L'utente deve essere presente al momento dell'attivazione e firmare il relativo verbale di lettura del misuratore. In caso di sua assenza, vale la lettura effettuata dal personale incaricato dal Gestore.

Art. 5 – Durata del contratto e sua disdetta

Il contratto, salvo diversa disposizione, è a tempo indeterminato, fino a revoca di una delle parti.

Ai sensi dell'art. 1569 del Codice Civile, gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgersi agli uffici preposti, citando il numero di utenza o i dati che consentono di individuare inequivocabilmente l'utenza stessa, dichiarando la lettura del contatore e l'indirizzo a cui recapitare la fattura di chiusura. La facoltà di recesso può essere esercitata per iscritto nelle stesse modalità anche dagli eredi o aventi causa del titolare del contratto.

La disdetta comporta la rimozione o la piombatura del contatore entro gli standard di qualità previsti nella Carta del Servizio, il pagamento del corrispettivo previsto dal *Tariffario* (allegato n. 1) per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

La disdetta non può essere accolta in caso di morosità a carico dell'utenza.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione. Pertanto, nel

caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale incaricato dal Gestore, il quale comunica la data e l'ora in cui il personale procederà alla disattivazione dell'utenza. L'utente deve essere presente al momento della disattivazione e firmare il relativo verbale di rimozione del contatore. In caso di sua assenza vale la lettura effettuata dal personale incaricato dal Gestore. In tal caso il contatore viene conservato dal Gestore per 30 giorni di calendario per un eventuale controllo da parte dell'utente.

Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Art. 6 - Voltura

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto rescinde il contratto e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto senza che avvenga l'interruzione della fornitura, oppure, trattandosi dello stesso soggetto, cambiano una o più condizioni contrattuali.

Il trasferimento della proprietà e dell'usufrutto dell'immobile o il cambiamento dell'utilizzatore effettivo del servizio non trasferiscono automaticamente il contratto di fornitura in essere tra il Gestore e l'utente. Il nuovo soggetto possessore dell'immobile che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve stipulare un nuovo contratto a proprio nome.

L'utente ha quindi l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza. In caso di mancata comunicazione, il titolare del contratto assume in via solidale con il nuovo utilizzatore del servizio gli obblighi contrattuali, del pagamento delle prestazioni fornite e di ogni altra spesa e danno connessi all'uso degli impianti, restando ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla disattivazione della fornitura.

La domanda di voltura da parte del nuovo utente deve essere, in caso di assenza di titolo valido, controfirmata dal proprietario dell'immobile o da suoi aventi causa. Il vecchio intestatario deve fornire il recapito della bolletta di chiusura. Nella domanda di voltura delle utenze a contatore deve essere indicata la lettura del medesimo.

Le richieste di voltura di contratti nei quali sussistono condizioni di morosità possono essere accolte solo dopo verifica dell'estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa. Il Gestore può, per motivate ragioni da comunicarsi all'intestatario del contratto, non dare corso a richieste di voltura senza la preventiva autorizzazione della proprietà o dell'ente preposto nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti al pagamento del corrispettivo stabilito dal *Tariffario* (allegato n. 1) per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

Art. 7 – Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o ad altro soggetto convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso, avente titolo a conservare il diritto all'abitazione in base alla normativa vigente.

Il medesimo istituto è inoltre applicabile anche alle società che modificano la ragione

sociale mantenendo invariata la partita IVA. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà provvedere, comunque, alla stipula di un nuovo contratto senza pagamento degli oneri di voltura, ad eccezione dell'imposta di bollo ad essa relativa.

La comunicazione scritta dell'evento dovrà essere recapitata al Gestore entro 365 giorni dalla data dello stesso ai fini della regolarizzazione del rapporto contrattuale. Superato tale termine si applicherà quanto previsto all'art. 6.

Art. 8 – Tipologia di utenza

Le forniture si suddividono nelle seguenti categorie contrattuali:

1. Utenza domestica – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura domestica effettuati all'interno di unità abitative e loro pertinenze.
2. Utenza artigianale, industriale e commerciale – rientrano in questa tipologia le forniture per uso idropotabile in locali destinati ad attività produttive: industriale, commerciale, turistico alberghiera e ricettiva, del settore terziario e per uso cantiere.
3. Utenza agrozootecnica: rientrano in questa tipologia tutte le forniture per uso idropotabile destinate ad imprese agricole e/o di allevamento animale.
4. Utenza Enti Pubblici: rientrano in questa tipologia le forniture idriche destinate al soddisfacimento di necessità di carattere comune e per le esigenze delle collettività. Rientrano pertanto in tale tipologia gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a servizi e funzioni pubbliche; edifici e impianti nei quali il fabbisogno idrico quantitativamente prevalente attenga allo svolgimento di attività alle quali le competenti amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità mediante forme di compartecipazione economica o convenzionamento; le utenze di società a totale partecipazione pubblica; gli impianti e gli edifici delle associazioni sportive, ricreative, culturali, politiche, sociali e religiose non aventi fini di lucro; gli edifici adibiti al culto religioso; le fontane pubbliche ad uso idropotabile e quelle monumentali e/o ornamentali; le c.d. "Case dell'acqua". Le attività che, essendo svolte con finalità di lucro, non rientrano in questa tipologia ricadono nell'uso produttivo (artigianale, industriale, commerciale).
5. Utenza antincendio: rientrano in tale tipologia tutte le prese predisposte per essere utilizzate esclusivamente per lo spegnimento di incendi.

Le pertinenze, anche ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, in quanto opere non autonome ma annesse all'immobile principale seguono la stessa destinazione di quest'ultimo. Pertanto le pertinenze – cantine, garage, etc. – si collocano tra le tipologie d'uso previste dal presente articolo e acquisiscono la stessa natura dell'immobile principale.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate viene effettuata sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'utente deve sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso civile, i vari scaglioni previsti dalla relativa tariffa sono applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque, le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse sono applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia di utenza sopra individuata sono applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dall'Ufficio d'Ambito.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 9 – Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

È fatto rigoroso divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale per quantità superiore a dieci litri al giorno e, comunque, applicando alle bocche delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per spegnimento di incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

Il prelievo abusivo è sanzionato con la penale prevista nel *Tariffario* (allegato n. 1). Nei casi in cui sia riscontrata particolare gravità, il Gestore procede alla denuncia del fatto all'autorità competente.

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 10 – Richiesta di allacciamento

La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere avanzata per corrispondenza, via e-mail o direttamente presso gli sportelli aperti al pubblico da chi ha titolo o da persona espressamente delegata.

Alla richiesta di allacciamento devono essere allegati i documenti necessari in base alle disposizioni vigenti, e in particolare:

- l'atto sostitutivo di notorietà e/o comunque i documenti previsti dalla L.47/1985 e successive modifiche ed integrazioni;
- gli estremi del documento di identità del sottoscrittore o fotocopia, ove richiesta;
- gli estremi catastali degli immobili oggetto della fornitura;
- i dati camerati dell'attività, se si tratta di utenza produttiva;
- l'impegno a corrispondere le spese di sopralluogo e preventivazione e le spese che il Gestore sosterrà per la richiesta delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori, anche nel caso di successiva rinuncia all'allacciamento richiesto.

La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata indicando:

- il nome e cognome del richiedente l'allacciamento e la sua residenza;
- il codice fiscale o la partita I.V.A.;
- il titolo in base al quale si richiede l'allacciamento (proprietà, usufrutto, locazione, ecc.);
- l'uso per il quale viene richiesta la fornitura (se si tratta di uso produttivo occorre specificare l'attività svolta);
- il numero di unità abitative per le quali si richiede l'allacciamento, in caso di condomini;
- l'esistenza o l'assenza della pubblica rete di fognatura.

Di norma viene stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove particolari esigenze tecniche lo richiedano, può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile.

Per le richieste di allacciamento a edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata al Gestore una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione,

in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, e copia di concessione edilizia, completa di elaborati grafici, dalla quale risulti ben evidente il numero delle unità immobiliari, la loro destinazione d'uso, la delimitazione delle aree private e i confini delle aree pubbliche allo scopo di poter definire con il Gestore l'esatta posizione degli allacciamenti e la posizione dei contatori. Tali elaborati grafici possono essere forniti anche su supporto informatico.

Art. 11 - Preventivo

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvede a effettuare un preventivo dei lavori necessari, che sarà inviato al richiedente. Il richiedente può accettare il preventivo, consegnando al Gestore attestazione dell'avvenuto pagamento nelle modalità stabilite. Nel caso in cui il richiedente non accetti il preventivo oppure si avvalga di una ditta terza nell'esecuzione dell'allacciamento ai sensi del successivo art. 20, questo dovrà comunque corrispondere gli importi previsti dal *Tariffario* (allegato n. 1).

Nel preventivo e nei suoi allegati devono essere indicati:

- il codice di rintracciabilità per l'identificazione della singola richiesta presentata;
- la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo da parte dell'utente;
- la data di spedizione o di messa a disposizione del preventivo all'utente;
- il responsabile del procedimento;
- la tipologia d'utenza;
- i corrispettivi richiesti;
- gli adempimenti eventualmente necessari da parte del richiedente;
- la validità del preventivo;
- le modalità per comunicare l'accettazione del preventivo.

Nessun onere che non sia espressamente indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Qualora le autorizzazioni da parte degli enti proprietari dei terreni, su cui si devono svolgere le operazioni di posa delle tubazioni, contengano prescrizioni superiori rispetto a quanto mediamente richiesto per la stessa tipologia di allaccio, i relativi oneri sono adeguatamente ricalcolati in un nuovo preventivo.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato e decorrono dal ricevimento da parte del Gestore del pagamento del preventivo. In caso di mancato rispetto del tempo massimo è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente, così come meglio specificato nella Carta stessa; qualora fosse necessario richiedere autorizzazioni ad altri enti, i tempi di esecuzione si intendono sospesi sino all'ottenimento delle autorizzazioni.

Il preventivo consegnato al richiedente ha una validità di 180 giorni di calendario (se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile); trascorso tale termine il preventivo perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

E' compito del Gestore avviare le pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori presso comuni, province, ANAS, consorzi di bonifica ed altri enti, ad eccezione del caso in cui il richiedente si avvalga di una ditta terza nell'esecuzione dell'allacciamento ai sensi del successivo art. 20. Le richieste di autorizzazione di altri enti verranno presentate ad avvenuto pagamento del preventivo.

Le spese e i costi sostenuti per l'ottenimento delle autorizzazioni sono dovuti al Gestore anche nel caso in cui il richiedente rinunci all'allacciamento, quando le pratiche autorizzative siano già state espletate.

In caso di reti insufficienti, non in grado di garantire il regolare servizio di distribuzione per nuove costruzioni o ristrutturazioni con aumento delle unità immobiliari, il Gestore può richiedere l'adeguamento dell'impianto pubblico con oneri a carico del richiedente.

Art. 12 – Allacciamenti ad uso temporaneo

Il Gestore ha facoltà di concedere l'uso temporaneo dell'acqua in casi speciali, per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata, riguardanti fiere, circhi, spettacoli all'aperto, ecc.. L'attivazione di un'utenza temporanea comporta il pagamento previsto nel *Tariffario* (allegato n. 1).

Il costo dei consumi è calcolato applicando la tariffa base relativa all'utenza domestica.

La durata della fornitura temporanea non può essere superiore a 30 giorni e può essere prorogata solo in casi eccezionali.

Tra le utenze temporanee non si intendono compresi i cantieri per le costruzioni edili, ai quali si applica la previsione indicata all'art. 3, lettera c) del presente Regolamento.

Art. 13 – Prelievi abusivi

È fatto assoluto divieto di prelevare l'acqua da condotte, tubazioni e impianti affidati al Gestore se non espressamente autorizzato dallo stesso, e di riaprire un contatore sigillato o installare raccordi al posto di un contatore rimosso.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si deve provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle mutate condizioni, a spese dell'utente.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, sono assoggettati al pagamento della penale prevista nel *Tariffario* (allegato n. 1) e alla disattivazione dell'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento viene data comunicazione all'utente, ove possibile, e alle autorità competenti (sindaci, VV.FF.).

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità sopra prevista non viene applicata.

I casi che costituiscono violazione del Codice Penale devono essere denunciati alle autorità competenti.

Art. 14 – Divieto di rivendita dell'acqua

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua tal quale erogata dal Gestore, fatte salve utenze speciali per le quali il contratto di fornitura lo preveda espressamente. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente e il pagamento di una penale prevista nel *Tariffario* (allegato n. 1).

Art. 15 – Realizzazione degli impianti e delle reti

Le tubazioni idriche stradali realizzate dal Gestore, anche se costruite a spese o con il contributo degli utenti e realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione, rimangono di proprietà pubblica, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Il Gestore provvede alla realizzazione e manutenzione degli impianti necessari ad addurre l'acqua fino al punto di consegna.

Nelle strade e piazze classificate comunali, provinciali o statali comprese nell'ATO, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile in uso al Gestore, esso è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico e per altri usi, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano.

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione o con tubazioni insufficienti, il Gestore provvede all'estensione della rete e/o al potenziamento degli impianti totalmente a proprio carico se l'intervento è previsto nel Programma degli Interventi Triennale approvato dall'Ufficio d'Ambito. Sono invece da ricomprendersi nelle opere di urbanizzazione le estensioni e/o i potenziamenti strettamente connessi a nuovi insediamenti collegati a piani urbanistici attuativi.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore può eseguire l'intervento a fronte del versamento da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione degli impianti e delle tubazioni stradali o per il loro potenziamento, fatti salvi eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte di pubbliche amministrazioni.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle reti idriche dallo stesso messe in opera e può disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza. Nel caso in cui per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'utente deve aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che possa insorgere.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste nel *Tariffario* (allegato n. 1) e con riserva di ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Le opere realizzate dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti nei patti contrattuali. Tali opere sono eseguite a cura e spese dell'utente, nel rispetto del presente Regolamento e delle specifiche tecniche indicate dal Gestore; esse devono inoltre rispondere alle norme antinfortunistiche e di sicurezza, ed essere costruite e mantenute secondo le regole della buona tecnica. A tal fine, l'installazione e la manutenzione devono essere effettuate da imprese iscritte alla Camera di Commercio per la tipologia dei lavori in oggetto.

Art. 16 – Installazione contatore

L'acqua viene fornita attraverso il contatore, che deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato o in apposito pozzetto, in ogni modo in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore.

Ogni modifica della collocazione del contatore, nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, deve ottenere il previo consenso del Gestore.

I contatori sono forniti e installati esclusivamente dal Gestore, restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo e il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia di utenza e al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'utente deve mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a proprie spese i pozzetti, i vani e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

Il Gestore può, a richiesta dell'utente, fornire lo sportello a protezione del contatore. Le spese per la posa in opera dello sportello e per la sua successiva manutenzione sono a carico dell'utente.

Nel vano o nel pozzetto dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente provvede immediatamente e a proprie spese al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e i vani dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 17 – Custodia del contatore

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà e ha facoltà di cambiarli quando lo ritenga opportuno.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia, e deve pertanto provvedere con diligenza affinché le suddette apparecchiature e il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti. L'utente, rispondendo della loro buona conservazione, è quindi responsabile di qualunque manomissione o danno arrecati anche da terzi e ignoti.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporta il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal *Tariffario* (allegato n. 1), salvo il diritto dell'utente di provare che la manomissione è stata posta in essere ad opera di un soggetto terzo o che comunque si è verificata a seguito di un fatto a lui non imputabile e fatto salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle autorità competenti, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Accertata la perdita, in caso di mancato intervento da parte dell'utente il Gestore fa pervenire allo stesso adeguata comunicazione contenente l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere. Scaduto il termine indicato, è facoltà del Gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le autorità competenti.

Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori sono a carico dell'utente solamente nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria.

Nel caso in cui il contatore risulti deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, lo stesso viene sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione viene effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prende in consegna il nuovo contatore e presenza alla lettura del vecchio.

Nel caso di assenza dell'utente viene lasciato sul posto un verbale di sostituzione del contatore, che sarà conservato per 30 giorni a disposizione dell'utente presso il magazzino del Gestore.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente), il Gestore provvede ad informare successivamente l'utente, lasciando presso l'indirizzo dell'utenza copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale (come da schemi riportati all'allegato n. 2 "Disposizioni tecniche") e i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con il Gestore), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio, il Gestore può ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Nel caso di contatori installati all'interno di vani accessibili all'utente, la rottura del contatore causata dal gelo è imputabile all'utente, cui viene addebitata la spesa per la sostituzione dell'apparecchio misuratore prevista nel *Tariffario* (allegato n. 1).

Il Gestore è comunque tenuto ad informare puntualmente l'utente delle migliori modalità da adottare per proteggere il contatore.

Art. 18 – Verifica di funzionamento del contatore su richiesta dell'utente

Qualora l'utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiederne la verifica, che viene effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. La verifica viene effettuata previo appuntamento e alla presenza dell'utente o di un suo incaricato. L'esito della verifica viene comunicato per iscritto all'utente.

Nel caso in cui l'utente richieda la verifica metrica, si renderà necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica presso l'ente autorizzato.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza è compresa nella percentuale del 5% in più o in meno. La tolleranza del contatore è misurata quale media degli errori percentuali risultanti dalla prova metrologica.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo (ovvero all'interno della tolleranza prevista), l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo indicato nel *Tariffario* (allegato n. 1) e addebitato nella prima fattura utile. Qualora l'effettuazione della prova abbia richiesto la sostituzione del contatore e abbia dimostrato l'idoneità dello stesso, oltre al corrispettivo previsto vengono addebitati anche il costo del contatore sostituito e gli oneri connessi.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo (con valori superiori alla soglia di tolleranza prevista), lo stesso viene sostituito a spese e cura del Gestore, che procede al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo viene effettuato applicando ai consumi rilevati la differenza tra la percentuale di scostamento indicata dalla verifica e la percentuale di tolleranza ammessa.

Art. 19 – Verifica della pressione

L'utente può richiedere la verifica della pressione della rete in prossimità del punto di consegna. La verifica viene effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente, previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità della pressione, l'utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel *Tariffario* (allegato n. 1), che viene addebitato nella prima fattura utile.

Qualora invece la verifica confermi un'irregolarità della pressione, il Gestore provvede a proprie spese a ripristinare il servizio nei livelli previsti dalla Carta del Servizio.

Nel caso in cui si verificassero situazioni di crisi idropotabile il Gestore, dopo aver attuato le opportune procedure di informazione agli utenti (diversificate in base al livello di criticità raggiunto) può fornire acqua a livelli di pressione diversi da quelli stabiliti.

Art. 20 – Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

L'acqua viene fornita all'utente all'uscita del contatore.

Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche.

Spetta al Gestore:

- stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell'allacciamento e del contatore in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dal Gestore stesso;
- scegliere il luogo e il tracciato per la costruzione della presa e, in accordo con il richiedente, per il collocamento del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso e di norma al limite tra la proprietà pubblica e quella privata.

Gli allacciamenti saranno realizzati in conformità con gli schemi riportati nell'allegato n. 2 al presente Regolamento.

Il corrispettivo dovuto per le prestazioni del Gestore, indicato nel preventivo di spesa, dovrà essere corrisposto prima dell'inizio dei lavori.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento, ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente su richiesta dell'utente e per cause non dipendenti dai livelli del servizio fornito. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo, finalizzato al calcolo del predetto costo.

Il richiedente è tenuto a realizzare direttamente, a proprio totale carico, le opere di scavo e idrauliche a valle del contatore, nonché la fornitura e posa in opera dello sportello o del pozzetto, le cui caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al richiedente. In caso di nuove urbanizzazioni realizzate da comuni/enti/privati, che necessitano di potenziamento e/o estensione delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, la fornitura idrica può essere concessa solo a fronte della presa in consegna da parte del Gestore delle relative opere di urbanizzazione.

Art. 21 – UtENZE ANTINCENDIO

Per quanto riguarda gli utenti che debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore è disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio anche con alimentazione diretta delle bocche antincendio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi; restano pure distinte le relative prese di alimentazione, le quali non possono in alcun modo essere destinate a usi diversi.

Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese sino al limite della proprietà privata, con la posa di idoneo contatore e relativo obbligatorio disconnettore o valvola di non ritorno. L'utente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al suo tempestivo aggiornamento in caso di variazione.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, dandone comunicazione al Gestore entro i 15 giorni successivi all'evento affinché possa provvedere alla riparazione dei sigilli, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui venga constatata, con apposito verbale, la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non venga dato tempestivo avviso di cui sopra, è prevista una

sanzione secondo quanto previsto nel *Tariffario* (allegato n. 1).

L'utente è obbligato, con oneri a proprio carico, ad inserire un disconnettore o valvola di non ritorno anche negli allacciamenti esistenti, a valle del contatore, al fine di impedire il ritorno dell'acqua nella rete idrica in conformità ai previgenti regolamenti.

Tutte le spese per la fornitura e installazione, nonché per la manutenzione delle bocche antincendio e delle relative condutture esterne e interne, sono a carico dell'utente.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 22 – Lettura del contatore

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore, o comunque incaricato dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso di impossibilità di accesso al contatore per assenza dell'intestatario viene rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura; la mancata restituzione della stessa comporta l'addebito di un consumo in acconto.

Il Gestore ha attivato il servizio di autolettura telefonica dei consumi mediante il numero verde dedicato e per via telematica, con le modalità e i tempi indicati all'utente all'interno della bolletta.

Il Gestore ha l'obbligo di effettuare almeno una lettura effettiva del contatore con propri incaricati nell'arco di un anno solare. Qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'utente, questi viene invitato a provvedere a sue spese mediante opportuno sollecito e, perdurando nella sua inadempienza, è soggetto al pagamento di una penale, come previsto dal *Tariffario* (Allegato n. 1), che viene addebitata nella prima fattura utile, e alla possibile interruzione del servizio.

Nel caso in cui il Gestore riscontri e verifichi una lettura anomala del contatore deve darne tempestivamente comunicazione all'utente per le opportune verifiche.

Art. 23 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni. Così come stabilito dal precedente art. 17, l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono sui volumi d'acqua consumati è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare da guasti negli impianti idrici privati.

In caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte così come definite all'art. 2, il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo storico, mentre al consumo eccedente applica la sola tariffa base del servizio acquedotto se comprovato che l'acqua "perduta" non sia confluita ugualmente in fognatura.

Il periodo di ricostruzione dei consumi è pari all'intervallo di tempo fra il momento del guasto (se determinabile con certezza) e la riparazione dello stesso. In caso di incertezza del momento del guasto, il periodo di ricostruzione tiene conto delle fatturazioni precedenti e non può in ogni caso superare l'anno. Nel caso di nuove utenze o in caso di inapplicabilità del criterio di cui sopra, le condizioni di trattamento agevolato vengono applicate con riferimento ai consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita. In quest'ultimo caso il periodo preso in esame deve essere significativo per la tipologia d'utenza (oppure, nel caso di nuove utenze le condizioni di cui sopra vengono

applicate considerando il consumo medio della stessa tipologia d'uso).

La ricostruzione dei consumi è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione, anche fotografica, comprovante la tempestiva riparazione, l'ubicazione della perdita e le valutazioni sulla dispersione dell'acqua "perduta", soprattutto se i volumi persi sono rilevanti. La richiesta può essere avanzata esclusivamente entro 30 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta nella quale sono addebitati i consumi anomali relativi alla perdita occulta.

In casi del tutto eccezionali, di fronte a perdite occulte avvenute nell'impianto privato, qualora il Gestore non abbia effettuato regolarmente le letture previste dalla Carta del Servizio per cause non imputabili all'utente, oppure non abbia comunicato tempestivamente la rilevazione di un consumo anomalo, così come disciplinato all'art. 22, su richiesta espressa dell'utente la Commissione Mista Conciliativa istituita presso il Gestore applica un'ulteriore percentuale di riduzione sugli importi fatturati secondo i criteri descritti ai commi precedenti.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento, che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale incaricato dal Gestore.

In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti, con applicazione degli addebiti previsti dal successivo art. 24.

Art. 24 – Indennità di ritardato pagamento e morosità

Il pagamento delle fatture deve essere effettuato integralmente, nei modi ed entro la data indicati sulle fatture stesse. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette se non espressamente autorizzati dal Gestore.

È diritto dell'utente ricevere la fattura almeno 10 giorni prima della scadenza della stessa, quindi è obbligo del Gestore emettere la fattura con una data di scadenza successiva alla data di emissione di almeno venti giorni. Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione deve essere presentata al Gestore entro il termine di pagamento indicato nella fattura.

Dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura vengono applicati all'utente gli interessi e le indennità sull'importo della fattura previsti dal *Tariffario* (allegato n. 1).

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura senza che sia avvenuto il pagamento, il Gestore attiva le opportune azioni per il recupero del credito inviando lettera ordinaria di sollecito con indicazione del termine di pagamento. Decorso 30 giorni dal termine di pagamento indicato nella lettera di sollecito senza che il pagamento sia stato effettuato, il Gestore procede con la messa in mora, mediante lettera raccomandata A.R. o altra modalità di notifica, indicando il termine di pagamento e avvisando che, trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del termine ad adempiere, si procederà con la sospensione del servizio. Decorso invano tale ultimo termine, il servizio verrà sospeso. L'utente riceverà il preavviso di sospensione del servizio almeno 2 giorni prima.

All'utente verrà addebitato l'importo relativo al "*Rimborso spese amministrative per recupero crediti*" previsto nel *Tariffario* (allegato n. 1).

Dell'avviso di sospensione del servizio e dell'eventuale sua riattivazione viene data informazione al sindaco del comune interessato.

Le forniture sospese per morosità possono essere riattivate solo dopo che l'utente abbia pagato il debito pregresso, le spese di notifica e le spese di chiusura e riattivazione. In tal caso, la riattivazione della fornitura deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dal pagamento.

In nessun caso la morosità pregressa è addebitabile all'utente subentrante, a meno che si tratti di convivente con il moroso o di subentro a qualsiasi titolo nel ramo d'azienda. Il proprietario dell'immobile è invece tenuto a comunicare ogni variazione nella disponibilità di fatto dell'utenza, essendo chiamato a rispondere dell'eventuale prelievo effettuato tra una disdetta e una riattivazione.

In caso di contestazione relativa al pagamento di bollette, dall'avvio della procedura di reclamo e sino alla sua decisione finale sono sospesi i termini per il pagamento delle bollette oggetto di contestazione; in tal caso il ritardo nel pagamento di tali bollette non determina la sospensione del servizio.

In caso di erronea azione per morosità, il Gestore risarcisce i danni subiti dall'utente, ove documentabili.

Non è in ogni caso sospesa la fornitura:

- a) nei casi in cui il servizio sia necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza, a seguito di intervento dell'autorità competente. Nelle more dell'adozione di provvedimenti in tema di definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie per la gestione della morosità degli utenti da parte dell'AEEG, il gestore non può procedere alla sospensione del servizio delle utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, di centri operativi in cui sono presenti degenti e/o ospiti;
- b) se l'importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale versato. In tal caso, il Gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva;
- c) nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi o festivi;
- d) quando il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'utente.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua o dalla disattivazione dell'utenza, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

In caso di richiesta di nuova fornitura, voltura o altra prestazione da parte di utenti morosi, questa non sarà accolta dal Gestore fino a liquidazione di quanto dovuto.

Ai fini di una maggior tutela degli utenti a basso reddito, il Gestore prevede forme rateizzate di pagamento qualora l'utente ne faccia espressamente richiesta. Nel caso in cui la rateizzazione richiesta dall'utente in data successiva alla messa in mora non venga rispettata, il Gestore può procedere alla disattivazione della fornitura senza ulteriore comunicazione.

Quando non sia rispettato il piano di rateizzazione e ad esclusione dei casi in cui il periodo di fatturazione sia superiore a un semestre per responsabilità del Gestore, sono applicati gli interessi di mora e viene attivata la procedura per il recupero dei crediti. Gli interessi di rateizzazione sono addebitati nella misura del tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 2 giorni prima dell'inizio del periodo, più 1,5 punti.

Art. 25 – Deposito cauzionale

L'applicazione e la quantificazione del deposito cauzionale è definita alla luce della deliberazione AEEGSI n. 86/2013, come modificata dalla deliberazione n. 643/2013.

All'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il Gestore richiede all'utente il versamento di un deposito cauzionale, il cui importo complessivo è riportato nel *Tariffario*

(allegato n. 1). Il Gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato nel *Tariffario* (allegato n. 1). La seconda metà del deposito cauzionale è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

Sulla base del consumo storico del primo anno dall'attivazione e per tutti gli utenti di cui si dispone del consumo storico alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore procederà al ricalcolo del deposito cauzionale, il cui ammontare è determinato sulla base del valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per tre mensilità di consumo medio annuo, come approvato dall'Ufficio d'Ambito, moltiplicato per il consumo del trimestre. Qualora l'ammontare del deposito così ricalcolato si discosti oltre il 20 per cento in più o in meno rispetto al deposito cauzionale già versato, il Gestore procederà al conguaglio restituendo l'eventuale differenza a favore dell'utente nella prima bolletta utile, o addebitando l'eventuale differenza dovuta dall'utente rateizzandola in almeno due bollette. Dal consumo storico sono esclusi consumi imputabili ad eventi eccezionali (quali perdite, incendi, ecc.).

Per le utenze che usufruiscono del pagamento tramite bonifico automatico continuativo (domiciliazione bancaria o postale) o pagamento permanente tramite carta di credito, non viene richiesto alcun deposito cauzionale. Tale previsione si applica agli utenti con consumi annui fino a 500 mc.

Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito viene rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa.

Qualora la domiciliazione bancaria o postale venga revocata, il Gestore provvede all'addebito del deposito cauzionale rateizzandolo in almeno due bollette.

Non sono assoggettate al deposito cauzionale le utenze ad uso Enti Pubblici e gli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza.

Per le utenze condominiali il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore può incamerare il deposito cauzionale fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge, e ricostituire il deposito nella bolletta successiva.

Il deposito cauzionale viene restituito al momento della disdetta della fornitura, maggiorato in base al saggio degli interessi legali, salvo acquisizione da parte del Gestore a concorrenza di eventuali morosità.

In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'utente deve ricostruire il deposito cauzionale nella sua integrità.

Art. 26 – Addebiti vari

Gli Utenti sono tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- corrispettivo per l'avvio del rapporto di utenza (rif.: art. 3);
- corrispettivo per la chiusura o la riapertura del contatore (rif.: art. 5, art. 24);
- corrispettivo per la voltura d'utenza (rif.: art. 6);
- penale per prelievi abusivi (rif.: art. 9, art. 13);
- corrispettivo per sopralluogo e preventivazione allacciamenti nel caso di successiva rinuncia da parte dell'utente (rif.: art. 11);
- rimborso delle spese sostenute per la richiesta delle autorizzazioni all'esecuzione del lavoro (rif.: art. 11);
- corrispettivo per l'attivazione di utenze ad uso temporaneo (rif.: art. 12);

Regolamento del Servizio Acquedotto
dell'ATO di Lodi
(stralcio)

- penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (rif.: art. 14);
- penale per la manomissione degli impianti del Gestore e/o dei sigilli ai contatori (art. 15, art. 17, art. 21);
- addebito costo sostituzione contatore rotto dal gelo (rif.: art. 17);
- corrispettivo per la prova di taratura del contatore (rif.: art. 18);
- corrispettivo per la verifica del livello di pressione (rif.: art. 19);
- penale per mancata lettura del contatore e comunicazione dei consumi (rif.: art. 22);
- indennità per ritardato pagamento (rif.: art. 24);
- addebiti per interessi di ritardato pagamento (rif.: art. 24);
- rimborso delle spese per attivazione servizio recupero crediti (rif.: art. 24);
- rimborso delle spese postali per le pratiche commerciali;
- deposito cauzionale (rif.: art. 25).

Le tariffe e gli aggiornamenti relativi agli addebiti di cui sopra sono riportate nel *Tariffario* (allegato n. 1).